



Comune di Codogno (LO)

protocollo presso la Sede Municipale in Via Vittorio Emanuele II n. 4
uffici presso il Palazzo Soave in Viale Gandolfi n. 6

codice fiscale e partita IVA n. 02031600154
PEC: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it
mail: sportellounico@comune.codogno.lo.it
WEB: www.comune.codogno.lo.it/suap



GLI ESERCIZI DI VICINATO

Gli esercizi di vicinato costituiscono il tessuto storico dei negozi presenti nella realtà nel Basso Lodigiano, sono quei punti vendita al dettaglio di generi alimentari e/o non alimentari che la normativa¹ individua con una superficie di esercizio non superiore a 150 mq nei Comuni aventi fino a 10.000 abitanti, ovvero non superiore a 250 mq nei Comuni più grandi.

Nel calcolo della superficie di esercizio si considera l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, mentre sono esclusi i locali non accessibili alla clientela e quelli di servizio quali ad esempio magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

L'apertura degli esercizi di vicinato è totalmente liberalizzata e pertanto per l'avvio di queste attività è necessario essere in possesso di quanto segue:

- requisiti morali ai fini antimafia e per la tutela della sicurezza pubblica e, per la sola vendita di generi alimentari, requisiti professionali attestanti l'abilitazione alla conservazione ed alla vendita di alimenti²;
- i locali devono avere destinazione d'uso compatibile con quelle ammesse dallo strumento comunale di pianificazione e governo del territorio (PGT o PRG) e devono rispondere ai requisiti minimi prevista dal Regolamento Locale d'Igiene (ad esempio per quanto concerne l'altezza netta interna, la dotazione di servizi igienici per il personale e, in caso di vendita generi alimentari, di locale spogliatoio, l'adozione di idonee soluzioni tecniche atte ad assicurare la facile pulizia dei luoghi e la sicurezza degli alimenti conservati).

Qualora si intendesse subentrare nella proprietà ovvero nella gestione di un esercizio di vicinato esistente, oltre alla dimostrazione di quanto predetto è indispensabile presentare una copia dell'atto notarile comprovante l'avvenuto "passaggio" dell'azienda dal precedente al nuovo titolare.

Per l'apertura di nuovi esercizi di vicinato ovvero il subingresso, la modifica e la cessazione di quelli esistenti deve essere presentata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività³, che produce effetto immediato dalla data di registrazione al SUAP e consente l'altrettanto immediato avvio dell'attività.

¹ art. 4 D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.

² art. 71 D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.

³ art. 19 Legge n. 241/1990 e s.m.i.

La Regione Lombardia ha predisposto una modulistica unificata da utilizzare per la presentazione della SCIA, disponibile per la compilazione on-line e l'invio in modalità telematica nella sezione SCIA della piattaforma applicativa regionale www.muta.servizirl.it, accessibile gratuitamente e previa registrazione del proprio account e profilo personale.

Attraverso questo portale è possibile procedere alla formazione della SCIA in modalità guidata e conformemente alle disposizioni previste dalla normativa vigente⁴, ricevendo a chiusura della procedura i files necessari per la registrazione della propria impresa alla CCIAA competente attraverso l'utilizzo dell'applicativo STARWEB/TELEMACO.

Durante l'esercizio dell'attività i titolari degli esercizi di vicinato:

- a) nelle giornate feriali possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, per un massimo di 13 ore giornaliere comprese nella fascia oraria dalle 7:00 alle 22:00⁵;
- b) devono attenersi alle ordinanze sindacali emanate per la regolazione delle aperture straordinarie, domenicali e festive in attuazione alle disposizioni regionali⁶;
- c) sono tenuti ad esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ogni bene e, in caso di promozioni, indicare sia il prezzo originario che quello ribassato con la relativa percentuale dello sconto che viene applicato⁷.

⁴ art. 2 DPR n. 160/2010 e s.m.i., art. 5-bis D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., art. 10 L.R. n. 6/2010 e s.m.i.

⁵ art. 11 D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.

⁶ art. 103 comma 5 L.R. n. 6/2010 e s.m.i.

⁷ artt. da 113 a 118 L.R. n. 6/2010 e s.m.i.